

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE GRATUITA SEMPLIFICATA CON ARREDI LEGGERI IN VIA TEMPORANEA DURANTE IL PERIODO DI VIGENZA DELLE DISPOSIZIONI EMERGENZIALI COVID 19.

allegato alla delibera di Giunta n 73 del 20/5/2020

Le seguenti indicazioni valgono come deroga generale, in via provvisoria e temporanea, durante il periodo di conservazione dei provvedimenti limitativi delle attività commerciali e di somministrazione, e sono finalizzate alla tutela della salute pubblica e, al contempo, a favorire una ripresa nelle attività commerciali; consistono nella possibilità di occupare suolo pubblico mediante un procedimento semplificato in auto-dichiarazione, ove possibile in relazione al contesto urbano, con il rispetto delle precauzioni e prescrizioni sotto indicate. La occupazione può essere in ampliamento oppure ex novo.

L'auto-dichiarazione non esime il privato dalla responsabilità civilistica del rispetto delle attività e della proprietà altrui (compresa quella pubblica) e dal rispetto delle normative specialistiche di settore; con la stessa auto-dichiarazione il privato interessato deve comprovare l'esistenza di alcuni requisiti – soggettivi ed oggettivi - necessari ad ottenere l'occupazione gratuita; il Suap procede a fare una verifica delle dichiarazioni in sede di controllo e gli altri uffici competenti a fare la verifica delle modalità operative della occupazione stessa.

ART. 1

TIPOLOGIE DI ALLESTIMENTI

L'occupazione di suolo pubblico temporanea e in deroga disciplinata dalle presenti disposizioni è definibile nel seguente modo:

lo spazio è organizzato in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l'ambiente ed è occupato con sedie, tavolini, panchette e simili, ombrelloni (si veda Allegato 1), cestini di rifiuti: oggetti di facile amovibilità, come pure stand, banchetti ed espositori per le attività commerciali.

Tutti gli elementi che costituiscono occupazione, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrature, se si tratti di ombrelloni, al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità e danneggiamenti a beni pubblici e privati. (si veda l'allegato 1).

ART. 2

ITER DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Il titolare di un locale con pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianale, alimentare e non, e di attività commerciale di vicinato, alimentare e non, che intenda occupare uno spazio aperto, su area pubblica o privata di pubblico passaggio o che intenda ampliare l'esistente occupazione deve presentare apposita auto-dichiarazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente con modalità telematica.

Il Comune provvederà, in fase di controllo, a verificare la rispondenza di quanto auto-dichiarato con le presenti disposizioni relative al traffico e all'ambiente ed ogni altra disposizione che possa interferire con l'occupazione.

Dovranno, in ogni caso, essere assolti gli adempimenti in materia sanitaria e ogni altro obbligo di legge o regolamentare applicabile, in particolare per l'attività di somministrazione e di esposizione di merci alimentari.

La disposizione è una misura temporanea valida fino al 31 ottobre. È fatta salva ogni eventuale proroga o aggiornamento del presente documento, che potrà essere disposta successivamente, in funzione della vigenza dell'emergenza Covid-19.

L'occupazione temporanea di suolo pubblico con tavoli e sedie e allestimenti leggeri dell'art. 1 può essere rilasciata solo ai pubblici esercizi dotati di servizi igienici per il pubblico. La medesima disposizione non vale per gli esercizi commerciali ed artigianali.

2. L'auto-dichiarazione di cui al precedente comma deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione:

a) breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione delle modalità con cui sono state rispettate le prescrizioni delle presenti linee guida nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione, ed allegata planimetria di massima che consenta di individuare la porzione di suolo occupata con sedie e tavolini e la delimitazione della stessa;

b) planimetria quotata in scala 1:100 dello stato di fatto che rappresenti la porzione di suolo occupata, la geometria delle aree stradali adiacenti (marciapiedi, carreggiata, sosta veicolare), l'eventuale presenza di segnaletica stradale, ovvero di fermate del mezzo pubblico e/o di attraversamenti pedonali e/o di cassonetti per la raccolta rifiuti; (si veda esempio Allegato 3);

c) indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo che si intende collocare (tavoli, sedie e cestini per rifiuti ecc.).

Qualora l'occupazione di suolo interessi aree antistanti negozi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce ai piani terra, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico uso/passaggio, è necessario attestare l'ottenimento del consenso dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, nel rispetto dei diritti altrui.

E' altresì richiesto il consenso espresso dell'Ente/Amministrazione/soggetto proprietario qualora l'occupazione riguardi aree frontistanti edifici pubblici o di uso pubblico.

E' vietata l'occupazione di aree già concesse, anche per l'accesso alle proprietà private (passi carrai e accessi a raso con cartello).

L'occupazione potrà essere eseguita dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Nel caso di pubblico esercizio, laboratorio artigianale e commercio al dettaglio di prodotti alimentari dovrà essere presentata apposita modifica alla notifica sanitaria allegando nuova planimetria con lay out attraverso la piattaforma "accesso unitario".

ART. 3

ATTIVITÀ CONSENTITE ED ORARIO D'ESERCIZIO

1. L'area all'aperto utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande, e per attività commerciali ed artigianali, non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto dell'autorizzazione e può, pertanto, essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, di viabilità nonché di quelle relative all'occupazione del suolo pubblico e nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.

È responsabilità dell'esercente l'attività osservare le misure di contenimento del rumore; non è ammessa la musica e gli intrattenimenti all'aperto devono essere appositamente autorizzati nel rispetto delle norme regolamentari vigenti.

2. L'utilizzo dell'area occupata con gli allestimenti "leggeri" dell'articolo 1 non può iniziare prima delle ore 07.00 e deve cessare entro le ore 23.00.

3. Tutte le componenti della occupazione del suolo devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

4. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

5. E' fatto obbligo ai beneficiari dell'occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica.

Art. 4

ASSETTO DEGLI ALLESTIMENTI DURANTE LA CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

1. Gli arredi e le strutture che compongono l'occupazione del suolo pubblico non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di inutilizzo. Alla chiusura del locale i tavolini e le sedute, ombrelloni ed elementi accessori mobili devono essere rimossi e depositati in locali chiusi. Negli orari di apertura del locale, ma di inutilizzo degli arredi (dopo le 23.00 e prima delle 7.00), tali arredi mobili, se non possono essere ricoverati all'interno, devono essere accatastati e resi inutilizzabili da chiunque. Le stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.

Art. 5

DISPOSIZIONI PER L'ALLESTIMENTO DELLE OCCUPAZIONI

1. In linea generale le occupazioni devono avvenire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, non devono costituire pregiudizio per la sicurezza della viabilità carrabile e pedonale, non devono creare barriere architettoniche e dovranno rispettare le prescrizioni di cui Piano

Generale del traffico urbano e Regolamento viario (P.G.T.U. 2010), norme contenute nel nuovo Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n.285), Regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495), "Regolamento per la costruzione delle strade" (D.M. infrastrutture e trasporti 5 novembre 2001), nelle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" (D.M.19/04/2006 - G.U.n.170 del 24/07/2006), Regolamento per la progettazione delle piste ciclabili (D.M. 30 novembre 1999 n.557), D.M. 10/07/2002 (disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, per segnalamento temporaneo) ai quali si rimanda.

2. L'ingombro degli allestimenti deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico; comunque la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50.

3. L'occupazione non dovrà inoltre, interferire con gli attraversamenti pedonali e non dovrà occultare la segnaletica stradale verticale presente. Qualora l'occupazione interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il richiedente provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico. In nessun caso deve essere occultata la vista di impianti semaforici.

A) aree destinate alla mobilità pedonale: marciapiedi, piazze e portici

1. L'occupazione dovrà essere realizzata in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili.

L'area occupata deve sempre lasciare uno spazio libero di almeno 150 cm (nel senso perpendicolare a quello di percorrenza) per il passaggio dei pedoni, e dovrà essere sempre garantita la fruibilità di persone con ridotte capacità motorie e carrozzine.

Pertanto tale larghezza deve risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza dell'occupazione.

L'Amministrazione Comunale, al momento della ricezione della auto-dichiarazione di ampliamento od occupazione dello spazio pubblico o privato d'uso pubblico, verificherà, in sede di controllo, se la misura minima di 150 cm sopra indicata sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire dei pedoni e sia libera da ostacoli o interferenze.

2. E' consentito collocare manufatti in fronte all'ingresso o alle vetrine di attività economiche altrui e limitrofe, solo con il consenso del titolare della attività stessa, da indicare nella auto-dichiarazione.

3. Nelle piazze e nelle aree pedonali o ad alta pedonalità l'allestimento di manufatti leggeri di cui all'articolo 1 è sempre consentito; sono ammessi anche gli ombrelloni secondo le indicazioni del documento allegato. Gli ombrelloni non possono essere utilizzati sotto i portici.

4. La superficie esterna di suolo pubblico occupata complessivamente deve essere proporzionata agli spazi interni dell'esercizio e compatibile con le esigenze degli esercizi limitrofi e della fruizione complessiva degli spazi cittadini da parte di chiunque.

Pertanto, vista la necessità di conservare un distanziamento tra i tavolini, al fine di consentire il rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale, l'occupazione del suolo per tavoli e sedie dovrà essere di dimensioni proporzionate e compatibili con l'uso pubblico dello spazio, tenuto conto dello spazio privato (anche a sedere o destinato al consumo sul posto) già esistente all'interno del locale, purché compatibile con le presenti prescrizioni.

L'occupazione da parte degli esercizi commerciali (con stand, banchetti ed espositori) è ammessa di norma nell'area prospiciente l'esercizio commerciale e per una lunghezza massima pari allo sviluppo lineare complessivo degli affacci dell'esercizio stesso, e comunque con il limite massimo di 5 mq per ogni affaccio.

B) aree destinate alla circolazione dei veicoli, parcheggi e piste ciclabili

1. Per questi casi dovrà essere sempre presentata una espressa richiesta all'Amministrazione che valuterà nel più breve tempo possibile, ed entro 15 giorni dalla richiesta, in sede di conferenza dei servizi preventiva, ai sensi dell'articolo 14 della L. 241/90, la proposta pervenuta.

In caso di mancata risposta l'interessato potrà presentare una auto-dichiarazione e si provvederà, in caso di controllo, a verificare la rispondenza ai criteri definiti nella presente deliberazione.

Nelle strade e nelle aree percorse da veicoli, fatta salva la valutazione della compatibilità con la disciplina di utilizzazione dello spazio pubblico ai fini della circolazione di mezzi e persone, è consentito l'allestimento manufatti leggeri di cui all'articolo 1, all'esterno delle carreggiate, solo nel rispetto delle misure seguenti:

1) Non è consentita l'occupazione che determini l'interruzione dei percorsi ciclabili che si sviluppino lungo le direttrici viarie principali ovvero lungo le strade classificate di tipo E, EF1 e DE. Su tali tipologie di strade, nel caso di pista ciclabile in sede propria contigua a percorso pedonale, potrà essere ammesso un restringimento puntuale di larghezza maggiore di m 2.50 per la realizzazione di un percorso di tipo promiscuo ciclo-pedonale.

2) Gli elementi collocati nell'area occupata non devono impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare garantendo, in ogni caso, il rispetto del triangolo di visibilità e le distanze di visibilità in prossimità delle intersezioni, come prescritto dalla normativa di settore vigente. Si riporta in Allegato 3, a tal proposito, l'estratto del Regolamento viario comunale.

3) Non è consentita l'occupazione della carreggiata stradale. Nessuno degli elementi mobili che costituiscono l'occupazione dovrà occupare, anche in elevazione, il sedime stradale adibito allo scorrimento dei veicoli. Per gli elementi in elevazione (tende, ombrelloni ecc.) dovrà essere mantenuta una distanza dalla carreggiata pari ad almeno 50 cm.

4) Non è consentita l'occupazione su sede stradale soggetta a divieto di sosta (Art. 158. Codice della strada "Divieto di fermata e di sosta dei veicoli".)

5) Non è consentita l'occupazione della sede stradale o di aree pedonali, se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui è annessa, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. Sono escluse da tale prescrizione le sole strade urbane locali urbane di tipo F e le strade interzonalie secondarie EF2 situate all'interno del perimetro delle zone residenziali e delle zone a velocità limitata a 30 e 20 km/h.

6) L'occupazione deve preferibilmente evitare interferenze con reti tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non dovranno essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica.

7) L'occupazione di suolo pubblico che impegni stalli di sosta, dovrà ricadere all'interno della segnaletica orizzontale presente. In assenza di segnaletica orizzontale, qualora la sosta veicolare su strada sia consentita, l'occupazione non dovrà essere superiore alla fascia stradale occupata dai veicoli in sosta che, nel caso di disposizione in linea, è pari ad un massimo di 2,00 m. e nel caso di parcheggi a pettine o a spina di pesce dovrà essere mantenuto un margine di 50 cm. dalla carreggiata stradale.

In relazione allo stato dei luoghi (es. larghezza carreggiata, flussi veicolari) potrà essere imposto il ridimensionamento dell'area occupata.

L'area occupata dovrà essere delimitata sui lati prospicienti le aree stradali adibite alla sosta veicolare e alla carreggiata con elementi mobili del tipo barriere/transenne/recinzioni di altezza non superiore a 110 cm dal piano stradale e comunque con elementi tali da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva.

8) L'occupazione dovrà essere ben identificabile dai veicoli circolanti in tutte le condizioni di visibilità, anche in assenza di autovetture in sosta a monte della stessa. A tal riguardo, sul margine più esterno degli elementi che costituiscono la delimitazione provvisoria dell'area occupata, dalla parte di provenienza del flusso veicolare, sul lato prospiciente la carreggiata, dovrà essere installato, un pannello tipo "visual", di dimensione 20 x 100 cm rivestito con pellicola riflettente in classe 2, costituito da una parte inferiore a bande nere e bianche alternate inclinate a 45° (Fig.II 471 art.175 del D.P.R. n.495/92). In alternativa dovrà essere posizionata idonea segnaletica a norma di Legge, dotata di pellicola rifrangente, che consenta agli utenti della strada di identificare l'ingombro dell'occupazione per tutto il periodo in cui è consentito occupare la sede stradale.

C) **aree destinate a verde:**

Nel caso di occupazione di aree verdi dovranno essere osservate le seguenti misure:

- distanziarsi opportunamente da arbusti, alberi e altre piante in modo da non danneggiarle;

- ripristinare il prato alla fine dell'occupazione, garantendo la conservazione dello stesso in buona manutenzione salvo il normale deperimento derivante dall'uso;
- non sono ammessi scavi per fondazioni, impianti ecc.

Art. 6

CONTROLLI, MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA

1. I competenti uffici comunali potranno, successivamente all'avvenuta occupazione, effettuare controlli, anche a campione, per verificare l'adeguatezza dell'occupazione alle migliori condizioni di sicurezza, fruibilità, rispetto della quiete pubblica e tutela degli spazi e delle aree occupate.

In tal caso il titolare dell'occupazione è tenuto a conformarsi alle specifiche prescrizioni che saranno eventualmente impartite dai competenti uffici comunali.

Nel caso in cui, nel corso della esecuzione dei suddetti controlli da parte dell'Amministrazione comunale, si verificasse la mancata ottemperanza delle prescrizioni sopra richiamate, o la presenza di dichiarazioni false o mendaci, sarà ordinata la rimozione della occupazione del suolo pubblico.

2. L'occupazione del suolo pubblico può essere modificata, sospesa o revocata, in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse (compresi: lavori e interventi manutentivi da parte del Comune o di altri Enti e gestori di pubblici servizi, non realizzabili con soluzioni alternative, su impianti, immobili o infrastrutture; necessità di passaggio per intervento di un mezzo di soccorso, allestimenti di eventi, manifestazioni, altre occupazioni il cui interesse prevalga sull'occupazione in essere, ecc.) e per prevalenti esigenze di terzi privati (traslochi, ecc.), senza che da ciò derivi alcuna pretesa di indennizzo da parte del beneficiario dell'occupazione, in un equo contemperamento degli interessi complessivi.

In tal caso l'area dovrà essere tempestivamente liberata, a cura e spese del beneficiario dell'occupazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale ed entro il termine da questa assegnato.

Del pari sarà ordinata la rimozione nel caso in cui non fosse ottemperato un ordine di rispetto delle prescrizioni impartite.

3. La rimozione della occupazione del suolo pubblico può essere accompagnata dalla revoca della occupazione medesima, in caso di gravi violazioni.

Ogni violazione reiterata è considerata grave.

È considerata una grave violazione il mancato rispetto dei protocolli di sicurezza e delle misure di distanziamento prescritti o definiti a livello nazionale, regionale o territoriale.

È considerata grave violazione l'impedimento ad intervenire nel caso il beneficiario dell'occupazione non provveda a liberare l'area richiesta per esigenze di pubblico interesse o di terzi, come precedentemente descritte.

4. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e con esenzione dell'Amministrazione comunale da ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

ALLEGATO 1 OMBRELLONI

GEOMETRIA:

E' consentita la copertura delle aree concesse esclusivamente con ombrelloni. Tali ombrelloni devono essere di forma quadrata o rettangolare e un'altezza minima, compresa tra il piano di calpestio sottostante e il punto più basso del telo ombreggiante, pari a m.2,20. Gli ombrelloni devono avere un unico sostegno, installati esclusivamente all'interno dell'area concessa.

MATERIALI:

La struttura portante deve essere in legno naturale o in ferro e il telo di copertura in tela impermeabilizzata, ignifuga e possibilmente di colore bianco naturale - ecru. Sono vietate coperture in materiale plastico. Le basi zavorrate devono essere realizzate possibilmente in pietra, in legno o in metallo brunito. Lo stesso vale per eventuali tiranti di controvento che potrebbero causare ostacolo o intralcio alla circolazione ciclo-pedonale.


ALLEGATO 2 estratto del Regolamento viario comunale.

Aree di visibilità in corrispondenza delle intersezioni stradali - estratto del Regolamento viario comunale

La distanza di visibilità necessarie per la sicurezza della circolazione va definita riportando la distanza di arresto sul ramo confluyente a partire da ciascun punto di conflitto dell'intersezione. La distanza di arresto va calcolata utilizzando i valori da normativa riportati per comodità nella forma tabellare seguente:

Vel (km/h)	Pendenza longitudinale (%)												
	-15%	-10%	-8%	-6%	-4%	-2%	0%	2%	4%	6%	8%	10%	15%
10	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8
20	21	20	19	19	19	19	18	18	18	18	18	18	17
30	37	34	33	32	31	31	30	30	29	29	29	28	28
40	58	52	50	48	47	46	44	44	43	42	41	41	39
50	84	73	70	67	65	63	61	59	58	57	56	54	52
60	118	100	95	90	86	83	80	78	76	74	72	70	67
70	159	131	123	117	111	107	102	99	95	92	90	87	82
80	208	168	157	148	140	133	127	122	118	114	110	107	100
90	265	210	195	182	172	163	155	148	142	137	132	128	119
100	333	258	238	222	208	196	186	177	170	163	157	151	140
110	410	312	287	266	248	233	220	209	199	191	183	176	162

Non sono considerati impedimenti visivi elementi discontinui (pali, alberi ecc.) con larghezza in orizzontale inferiore a 0,6 metri. Nel caso di intersezioni regolate con segnale di 'STOP' questa è tracciabile utilizzando lo schema seguente. Nell'esempio la distanza è calcolata per velocità di approccio di 50km/h e pendenza nulla. La distanza lungo il tratto in adduzione va calcolato dalla mezzeria della corsia di circolazione più vicina al punto di visuale.




Nel caso l'intersezione riguardi una ciclabile, si adotta uno schema perfettamente analogo nel quale la distanza di visibilità va definita sulla base della seguente tabella:

Velocità di approccio (km/h)	Distanza di visibilità (mt)
35	30
28	21
22	15
18	11


Si riporta anche l'area di visibilità da garantire rispetto alla circolazione pedonale, per la quale è opportuno prevedere una distanza pari a 6 metri e comunque non inferiore a 5 metri. La distanza va calcolata ad una distanza di 0.75 metri dal bordo interno del marciapiede.

Sia in ambito urbano che in ambito extraurbano nell'installazione, nella nuova costruzione o nell'ampliamento, vanno rispettate anche le aree di visibilità calcolate in funzione della distanza di arresto.



ALLEGATO 3

Esempio di planimetria quotata in scala 1:100 dello stato di fatto che rappresenti la porzione di suolo occupata, la geometria delle aree stradali adiacenti (marciapiedi, carreggiata, sosta veicolare), l'eventuale presenza di segnaletica stradale, ovvero di fermate del mezzo pubblico e/o di attraversamenti pedonali e/o di cassonetti per la raccolta rifiuti;



INOLTRE DOVRANNO ESSERE INDICATI NELLA PLANIMETRIA

- DETTAGLIO DELL'INGOMBRO (TAVOLI, SEDIE, ECC...)
- CORSIA RISERVATA BUS O FERMATA TP PER SE PRESENTI;
- CASSONETTI HERA OD ALTRI OSTACOLI FISSI SE PRESENTI